

Data release **31 / 12 / 2009**N° release **0004**Pagina **1** di **4****COMUNICAZIONI TELEFONICHE  
E POSTALI ALLA CLIENTELA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione	<b>BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.</b>
Sede legale:	P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5175.5.0
Codice ABI	06285
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Nr. di telefono	0541-701.111
Nr. Fax	0541-701.337
Sito Internet	www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:	carim@bancacarim.it

**OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Nr. Telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto \_\_\_\_\_ N° Iscrizione \_\_\_\_\_

Data release 31 / 12 / 2009

N° release 0004

Pagina 2 di 4

**COMUNICAZIONI TELEFONICHE  
E POSTALI ALLA CLIENTELA****PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****SPESE FISSE**

	<b>Voci di Costo</b>	
<b>Comunicazioni telefoniche e/o postali alla clientela</b>	Effettuate per conto della stessa, ovvero nell'ambito della corrente operatività (qualora si renda necessario contattare il cliente per segnalazioni o richieste inerenti lo svolgimento del rapporto)	<b>€ 10,00 al massimo per ogni comunicazione</b>

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Al Correntista è consentito in qualsiasi momento l'immediato recesso dal presente contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell'adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte, senza applicazione di penalità e spese di chiusura e con la restituzione alla Banca di ogni strumento abilitativo di servizi inerenti il rapporto. Alla Banca è riservato altresì l'immediato recesso dal presente contratto.

**Tempi massimi di chiusura**

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto, qualora non siano presenti anomalie, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 5 giorni lavorativi.

**Reclami**

- Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
  - a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:  
*BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.*  
*SEDE CENTRALE Servizio Segreteria*  
*Oggetto "Reclamo"*  
*P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN*
  - a mezzo fax al numero: 0541-701.337
  - tramite posta elettronica all'indirizzo: [carim@bancacarim.it](mailto:carim@bancacarim.it);
  - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [segreteria.pec@pec.bancacarim.it](mailto:segreteria.pec@pec.bancacarim.it);
  - tramite consegna presso gli sportelli delle Filiali della Banca.
- La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.

## COMUNICAZIONI TELEFONICHE E POSTALI ALLA CLIENTELA

- Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:
  - consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it);
  - chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
  - chiedere alla Banca;
  - rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).
- Per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, dove l'A.B.F. non è competente, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giurì Bancario, un organismo collegiale che ha la funzione di risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

### LEGENDA

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Data release **31 / 12 / 2009**N° release **0004**Pagina **4** di **4****COMUNICAZIONI TELEFONICHE  
E POSTALI ALLA CLIENTELA**

<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valute sui prelievi</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.